

Comune di FALOPPIO

Provincia di Como

Regolamento Comunale per la gestione del centro comunale per la raccolta dei rifiuti urbani

Art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, DM Ambiente 08 aprile 2008, n. 31623, DM Ambiente 13/05/2009

Comune di FALOPPIO

Provincia di Como

Indice

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Requisiti generali degli ecocentri.....	3
Art. 4 – Criteri generali per la gestione	4
Art. 5 - <u>Utenze ammesse al conferimento</u>	
Art. 6 – Rifiuti conferibili e relative quantità	4
Art. 7 - Orario di apertura	
Art. 8 - Modalità di conferimento	
Art. 9 – Altre norme di comportamento	6
Art. 10 – Cooperazione del gestore	6
Art. 11 – Danni e risarcimenti	7
Art. 12 – Controllo del Comune	7
Art. 13 – Proprietà e destinazione dei rifiuti	7
Art. 14 – Divieti.....	7
Art. 15 – Sanzioni.....	7
Art. 16 – Rinvio normativo	8

Comune di FALOPPIO

Provincia di Como

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **ecocentro o centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani**: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
 - b) **detentore**: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente**: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - d) **utenze domestiche**: nuclei familiari;
 - e) **utenze non domestiche**: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - f) **gestore**: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
 - g) **responsabile del centro**: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
 - h) **RAEE**: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - i) **DM Ambiente 08/04/2008**: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".
 - j) **DM Ambiente 13/05/2009** : Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (09A08220) (GU n. 165 del 18-7-2009)

Art. 3 – Requisiti generali degli ecocentri

1. Gli ecocentri devono essere realizzati e condotti nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e successive modificazioni.

Comune di FALOPPIO

Provincia di Como

2. La realizzazione degli ecocentri conformi alle disposizioni del DM 08/04/2008 è autorizzata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell'ecocentro da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - e) salvaguardare l'ambiente;
 - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - g) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nell'ecocentro nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - h) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
 - i) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.

Art. 5 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale l'ecocentro è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.

Art. 6 – Rifiuti conferibili e relative quantità

1. Nell'ecocentro, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

Descrizione	Quantità
Ingombranti	Nessun limite
Rifiuti vegetali	Fino a 100 Kg – oltre con contributo pari a € 20,00
Materiali inerti	500 Kg.

Comune di FALOPPIO

Provincia di Como

Imballaggi in plastica	Nessun limite
Imballaggi in vetro	Nessun Limite
Carta e Cartone	Nessun Limite
Ferro e alluminio	Nessun Limite
Oli e grassi vegetali ed animali e residui della cottura di alimenti	Nessun Limite
Pile e batterie esauste	Nessun Limite
Batterie al piombo esauste	Nessun Limite
Prodotti etichettati T e/o F	Nessun Limite
Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti	Nessun Limite
Oli minerali esausti	Nessun Limite
Lampade e tubi catodici	Nessun Limite
Componenti elettronici	Nessun Limite
Frigoriferi, frigocongelatori e simili	Nessun Limite
Farmaci scaduti e/o inutilizzati	Nessun Limite
Legno	Nessun Limite

2. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri della Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
3. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

Art. 7 – Orario di apertura

1. L'ecocentro deve essere aperto al pubblico almeno il sabato e un altro giorno la settimana e per almeno tre ore al giorno.
2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti di comune accordo tra l'Amministrazione e il gestore. Agli stessi deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 8 – Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti all'ecocentro suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica e di tutte le altre tipologie di rifiuto possibile, prima del conferimento.

Comune di FALOPPIO

Provincia di Como

3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso l'ecocentro, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
6. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 9 – Altre norme di comportamento

7. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattenerli nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 10 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento dell'ecocentro;
 - b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, dell'ecocentro;
 - c) segnalare eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, eventuali atti vandalici o fatti accidentali accaduti;
 - d) fornire al Comune, o redigere direttamente, tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;

Comune di FALOPPIO

Provincia di Como

Art. 11 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione dell'ecocentro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo dell'ecocentro e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 12 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 13 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune ed il Gestore regoleranno la proprietà dei rifiuti raccolti nell'ecocentro con appositi atti.
2. Il Comune ed il Gestore regoleranno con appositi atti chi dovrà stabilire la destinazione dei rifiuti raccolti nell'ecocentro, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Il Comune ed il Gestore determineranno con appositi atti i soggetti che dovranno sostenere i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e introitare i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.

Art. 14 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno dell'ecocentro.
2. E' altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d) asportare rifiuti depositati nell'ecocentro; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
 - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 15 – Sanzioni

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate

Comune di FALOPPIO

Provincia di Como

le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie che il Comune comminerà nella misura:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera b)
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera c)
Asporto di rifiuti depositati nell'ecocentro per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera d)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento tutte la Polizia municipale, i Carabinieri, La Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza dell'ecocentro è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.
6. Il Comune può, con provvedimento del Sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.

Art. 16 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.